

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 12/12/2014

n. 26166

Classificazioni: TITOLI DI CREDITO - Assegno bancario - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Liberto Alberto - Presidente -

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1918/2011 proposto da:

B.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BERGAMO 43, presso lo studio dell'avvocato DE CICCIO BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato DELLA MONICA Ugo giusta mandato in atti;

- ricorrente -

contro

AN.MA.TE. (OMISSIS), A.L.

(OMISSIS), A.R. (OMISSIS), A.

V. (OMISSIS) quali eredi di A.G.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VALSESIA 40, presso lo studio dell'avvocato ANIELLO MARIA D'AMBROSIO, rappresentate e difese dall'avvocato RICCARDI.A.E.CIANCI Stefano giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 592/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/07/2010, R.G.N. 971/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato ALESSANDRO SADA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' A. intimò precetto alla B. per il pagamento di somma di denaro portata da assegni bancari. La B. s'oppose al precetto, sostenendo che quegli assegni erano stati consegnati a suo marito, il quale ne aveva denunciato lo smarrimento. Nella contumacia dell' A. il Tribunale accolse l'opposizione con sentenza poi riformata dalla Corte d'appello di Salerno.

Propone ricorso per cassazione la B. in un solo motivo.

Risponde con controricorso l' A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel lamentare la violazione di legge ed il vizio della motivazione, la ricorrente sostiene che l'avvenuta denuncia di smarrimento di assegni solo firmati e non riempiti, tempestivamente comunicata alla banca trattarla e richiamata nell'atto di protesto, presupporrebbe l'illecita circolazione dei titoli, con conseguente

presunzione della malafede ed assenza di onere probatorio in capo alla ricorrente stessa.

Il motivo è in fondato.

Il giudice d'appello ha accertato che: i tre assegni bancari in questione erano stati rilasciati a firma della B. all'ordine del D.M. e girati in bianco all' A.; il 26.1.2004 il D.M. denunciò lo smarrimento dei titoli; il 6.4.2004 la B. ricevette dall' A. richiesta di pagamento della somma portata dagli assegni; alla richiesta la B. oppose l'inesistenza di rapporti con l' A. e sparse denuncia-querela contro il D.M..

Con riferimento, dunque, alle disposizioni di cui al R.D. n. 1736 del 1933, artt. 24 e 25, il giudice ha correttamente rilevato che:

nell'ambito delle eccezioni personali, incombeva alla B. dimostrare che il portatore dei titoli (l' A.) aveva scientemente agito in suo danno; stante la posizione dell' A. di legittimo giratario dell'assegno ed a fronte del denunciato smarrimento dei titoli, era onere della B. provare che il portatore era venuto in possesso dei titoli in malafede o agendo con colpa grave. Il giudice, rilevato che l'attuale ricorrente non aveva adempiuto a quegli oneri, ha fatto dunque riferimento al consolidato principio secondo cui il detentore dell'assegno bancario, ove provi di averlo acquistato attraverso una serie continua di girate, è considerato portatore legittimo del titolo, onde può esercitare i diritti ad esso inerenti senza che occorra la prova della sua buona fede, nell'acquisto del titolo stesso, che è presunta. Il portatore perde la legittimazione cartolare qualora risulti che abbia acquistato l'assegno in mala fede o abbia commesso colpa grave acquistandolo. La prova della malafede o della colpa grave incombe su chi allega tali stati soggettivi per farne derivare l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore (principio consolidato, sin da Cass. n. 238 del 1960).

La ricorrente neppure contraddice la corretta e legittima ricostruzione della vicenda svolta dal giudice d'appello, ma introduce senza alcun fondamento una sorta di presunzione dell'illecita circolazione del titolo che conseguirebbe all'avvenuta denuncia di smarrimento.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014

Note

Utente: . RICCARDI S.S. STUDIO LEGALE - www.iusexplorer.it - 09.02.2015